



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it



Settore 2 Economico - Finanziario *UFF. RAGIONERIA*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 2 del 08.01.2025

Reg. Gen. N. 4 del 08.01.2025

Oggetto:	DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO IV° TRIMESTRE 2024. CIG:
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno otto nel mese di gennaio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile

Settore 2 Economico - Finanziario

Visti:

- l'attuale struttura organizzativa e l'organigramma del Comune di Naso Prov. Di Messina;
- la sottoscritta Giuseppina Mangano nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del II° Settore "Economico Finanziario giusta determinazione Sindacale n. 05 del 16/03/2024 avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della Legge 11 luglio 1980 n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25 giugno 2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del Decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- a decorrere da tale data, i diritti di rogito devono essere, dunque, ripartiti in base alle disposizioni del comma 2 *bis* dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014, introdotto dalla Legge di conversione n. 114/2014

che recita: «*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*».

Considerato che, in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse, in via incidentale, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario) i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A, B e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti, ai Segretari di fascia C.

Preso atto, in particolare, della Deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale è stato espresso il seguente principio di diritto: «*In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali*».

Considerato che, secondo quanto sancito dalla deliberazione n. 400 del 18 ottobre 2018, della Sezione Veneto della Corte dei Conti, gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito, avendo questi natura retributiva, devono essere ripartiti tra Comune e Segretario, secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali disposizioni.

Rilevato che, come espressamente evidenziato nella suindicata deliberazione, «*al fine di calcolarne il netto, sarà necessario dunque applicare le norme che disciplinano in via generale gli oneri contributivi e fiscali, dopo aver determinato il lordo degli stessi come parte della retribuzione*».

Viste:

- la Deliberazione n. 23/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione Controllo Umbria, con la quale si precisa che gli oneri riflessi devono essere considerati «*oneri previdenziali ed assistenziali non comprendenti gli oneri fiscali*» (in tal senso, e in linea con il legislatore, si sono espresse anche le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 33/2010);
- la Deliberazione n. 27/2012 della Corte dei conti – Sez. controllo Sardegna, la quale ha evidenziato che «*anzitutto per le retribuzioni dei dipendenti pubblici in genere - e così, per quanto di seguito si dirà, si deve ritenere anche per i diritti di rogito dei segretari comunali – ai sensi delle previsioni dell'art. 2 comma 2 della legge 8.8.1995 n. 335 viene applicata la ripartizione degli oneri contributivi secondo le percentuali ivi indicate (8,20 punti percentuali a carico del dipendente, il resto a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento del totale dei 32 punti percentuali). La previsione costituisce disposizione*
- *non derogabile dal legislatore ordinario se non in forma espressa, trattandosi di norma ad efficacia rinforzata secondo quanto previsto dall'art.1 comma 2 della medesima legge n. 335/1995 che così prevede: "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni"*»;
- la Sentenza n. 446 del 13 novembre 2017 del Tribunale di Busto Arsizio il quale, con riferimento a CPDEL e TFR, ha statuito che, nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza.

Tenuto conto, pertanto, che anche il giudice ordinario, quando si è pronunciato su questi temi, è giunto alla conclusione che l'IRAP è a carico dell'Ente locale, mentre gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e segretario comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi nell'ordinamento, una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto.

Preso atto che nel periodo preso a riferimento dal presente provvedimento sono stati rogati n. **02** atti, per i quali sono stati riscossi diritti pari a complessivi € **2.071,00** dal Segretario comunale, Dott.ssa Carmela Caliò, come da prospetto di seguito riportato:

N. CONTRATTO	DITTA	DIRITTI ROGITO
1630/2024	DLM Srl COSTRUZIONI	€.1.462,46
1631/2024	COAT A.r.l.	€.608,54

Ritenuto, per quanto sopra, di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Naso, sopra dettagliati, al Segretario comunale, Dott.ssa Carmela Caliò, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione.

Rilevato che nel Comune di Naso, ove la Dott.ssa Carmela Caliò presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, così come negli altri Comuni in cui si estende la convenzione di segreteria associata e, verificato, altresì, che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Naso, sommato a quelli riscossi dall'altro Comune convenzionato, non eccede la misura di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario comunale.

Dato atto che, annualmente, occorrerà comunque procedere alla verifica cumulativa dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale consentita ai sensi della legge e che, nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, si procederà a una rideterminazione della cifra liquidabile, con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte da parte del Segretario.

Che con il presente provvedimento è autorizzata la regolarizzazione dei diritti di segreteria relativi al **IV° trimestre 2024**;

Visto i diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Anagrafe nel corso del **IV° Trimestre 2024**, da cui risulta un introito complessivo di **Euro 600,18** ;

Dato atto della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica materia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000.

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Ritenuto che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione. Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prendere atto che nel periodo preso a riferimento dal presente provvedimento sono stati rogati n. **02** atti, per i quali sono stati riscossi diritti pari a complessivi €.**2.071,00** dal Segretario comunale, Dott.ssa Carmela Calì.

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €.**2.071,00** nello stanziamento del bilancio, indicato nel prospetto qui di seguito riportato e sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario, in relazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di prendere atto che i diritti di rogito di cui ai punti precedenti, possono essere liquidati *in toto* al Segretario Comunale, perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento.

Di liquidare alla Dott.ssa Carmela Calì la somma a titolo di diritti di rogito per l'importo di complessivo €.**2.071,00** evidenziando che gli oneri contributivi saranno ripartiti tra Ente e Segretario Generale, ciascuno assumendosi a proprio carico la quota di pertinenza in attuazione del sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi, mentre la tassazione IRAP, da calcolarsi sull'importo dei diritti di rogito di competenza, graverà interamente sull'Ente, in qualità di soggetto passivo dell'imposta.

Di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 *bis*, del D.L. n. 90/2014, comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'Ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Che i Diritti di Segreteria incassati nel corso del IV° Trim. 2024 ammontano ad Euro 600,18.

Di trasmettere la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco, al Segretario comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa MANGANO Giuseppina

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO IV° TRIMESTRE 2024. - CIG: ”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10120101 - 1 impegno n. 4 2025 per € 2.071,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 08.01.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO IV° TRIMESTRE 2024. - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 09.01.2025 al 24.01.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 09.01.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'